

**RINNOVO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO DI RICERCA
INTERUNIVERSITARIO “SCIENZA NUOVA”**

Tra

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Stefano Geuna, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 18.07.2023 e del Consiglio di Amministrazione del 21.07.2023, nel seguito per brevità anche denominata “Università di Torino”

e

Il Politecnico di Torino, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Guido Saracco, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 18.07.2023 e del Consiglio di Amministrazione del 20.07.2023, nel seguito per brevità anche denominato “Politecnico di Torino”

nel seguito denominati anche congiuntamente “Atenei” e singolarmente “Ateneo”

premesso che

- ai sensi dell’art. 91 del DPR 382/1980 *“per le finalità di cui ai precedenti articoli 80 e 90 possono essere altresì costituiti, tramite convenzioni tra le Università interessate, Centri di Ricerca o Centri di Servizi Interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università”*;
- il Centro di Ricerca Interuniversitario “Scienza Nuova” (denominato d’ora in poi “Centro”), attraverso la cooperazione tra Università di Torino e Politecnico di Torino, nel quadro del protocollo d’intesa firmato dai due Rettori il 9 gennaio 2019, si propone di comprendere la trasformazione digitale e di progettare la formazione di persone capaci di gestirla;
- in data 22 ottobre 2019 gli Atenei hanno dato vita al Centro con la sottoscrizione della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario “Scienza Nuova” di durata quadriennale;
- è obiettivo prioritario dell’Università di Torino e del Politecnico di Torino favorire la reciproca interazione tra le discipline delle Scienze dell’Uomo e della Società e la Cultura politecnica;
- è interesse dei gruppi di ricerca afferenti agli Atenei avviare una collaborazione sistematica in attività di interesse scientifico sulle tematiche suindicate al fine di sviluppare iniziative comuni e mettere a fattor comune conoscenze e competenze scientifiche che

favoriscono la condivisione delle conoscenze e l'accrescimento culturale dei ricercatori coinvolti;

considerato che

si ritiene strategico garantire e sviluppare la massima partecipazione al Centro già costituito il 10 ottobre 2019 consentendo, tra l'altro, l'estensione a tutti i Dipartimenti del Politecnico di Torino; si ritiene necessario aggiornare gli obiettivi e le finalità del Centro per renderli più adeguati ed aderenti alle mutate esigenze e alle connesse attività da svolgere negli ambiti della ricerca di seguito indicati;

il Centro ha sede operativa principale presso lo stabile di Corso Montevecchio n. 38 a Torino, in ragione del comodato a favore del Politecnico di Torino sottoscritto dall'Università di Torino in data 18 luglio 2019;

tutto ciò premesso e considerato, fra le Parti come sopra costituite e rappresentante.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1: Finalità del Centro

1. Il Centro ha l'obiettivo, nel rispetto delle finalità istituzionali degli Atenei, di promuovere la ricerca scientifica su temi che intersecano aree disciplinari e tematiche differenti, accomunate principalmente ma non esclusivamente dal focus sul rapporto tra tecnologie digitali e scienze umane.
2. A tal fine persegue i seguenti obiettivi:
 - a. fornire un ambiente di ricerca favorevole allo svolgimento di ricerche nazionali e internazionali

che rispondano ai requisiti di innovatività, sostenibilità ed interdisciplinarietà che informano la missione del Centro;

b. ideare e attuare linee di ricerca congiunte tra gli Atenei e il mondo delle imprese, delle istituzioni e dei corpi intermedi, in modo che la ricerca intercetti le domande della società e questa possa trarre beneficio dalle risposte e proposte della ricerca;

c. attrarre fondi pubblici, nazionali e internazionali, attraverso la partecipazione a bandi competitivi con progetti di ricerca ad alto contenuto interdisciplinare, tanto umanistico quanto tecnologico, e con un forte coefficiente di impatto operativo;

d. svolgere una ricerca di base e di lungo periodo capace di orientare la transizione politica ed economica nei settori del lavoro, dell'ambiente e delle generazioni future, guidata dal principio di una valorizzazione dei dati alternativa, ma complementare rispetto a quella attuata dalle piattaforme commerciali;

e. formare, attraverso queste linee di ricerca, nuovi profili di ricercatori, con competenze tanto tecnologiche quanto umanistiche e con una nuova visione del compito della ricerca, delle sue modalità attuative e delle complessità politiche e sociali in cui si muove;

f. formare, anche attraverso corsi di master dedicati, quadri aziendali, amministrativi e politici capaci di introdurre l'innovazione nei propri settori di azione e insieme di far presente alla ricerca i bisogni della società civile;

g. trasferire i propri risultati con pratiche di intervento e innovazione sul territorio a livello sociale, culturale e tecnologico d'intesa con le istituzioni politiche locali e nazionali;

h. contribuire a sviluppare una nuova vocazione culturale e industriale della Città di Torino e conferirle una visibilità internazionale conforme al suo potenziale.

2. Le attività che il Centro pone in essere per il raggiungimento dei suoi scopi, a titolo esemplificativo, possono essere:

- organizzare attività seminariali e iniziative formative di alto livello;

- coltivare relazioni accademiche internazionali con altri centri di ricerca o dipartimenti mediante collaborazioni di vario genere;

- favorire il confronto e lo scambio di conoscenze, attraverso attività di laboratorio, gruppi di lettura, riunioni scientifiche;

- promuovere linee di ricerca che vedano il coinvolgimento anche di studiosi internazionali, impegnati su temi comuni, affrontati con metodologia transdisciplinare e da prospettive sia umanistiche sia tecnologiche.

3. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale con le finalità istituzionali proprie degli Atenei.

Art.2: Composizione del Centro

1. Afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti:

- per l'Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione; Dipartimento di Psicologia; Dipartimento di Culture, Politica e Società; Dipartimento di Management; Dipartimento di Giurisprudenza; Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne; Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche; Dipartimento di Studi Umanistici; Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi; Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Agroalimentari; Dipartimento di Informatica; Dipartimento di Studi Storici;
- per il Politecnico di Torino: tutti i Dipartimenti istituiti alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

I Rettori degli Atenei indicano un Referente per ciascun Dipartimento afferente, che sarà membro del Comitato Scientifico, di cui al successivo art. 8; i Rettori indicano anche un Coordinatore dei Dipartimenti del proprio Ateneo, che sarà membro del Comitato Scientifico e della Giunta, di cui al successivo art. 12.

In caso di richiesta di aderire da parte di altri Dipartimenti dei due Atenei, il Comitato Scientifico, di cui al successivo art. 5, valuterà l'interesse e l'opportunità scientifica e gli organi di governo degli Atenei si esprimeranno nel rispetto della pariteticità di partecipazione al Centro.

2. Su proposta del Comitato Scientifico possono aderire al Centro dipartimenti ed altre strutture di ricerca di altre Università. Dette proposte di adesione vengono trasmesse agli Atenei per la relativa approvazione e la formalizzazione tramite apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione, che ne regolerà le modalità di partecipazione alle attività ed eventualmente alla governance del Centro.

3. Possono aderire al Centro docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti nei dipartimenti dei due Atenei, di cui al comma 1, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 1 della presente Convenzione, nel rispetto delle regole e delle procedure vigenti presso il rispettivo Ateneo. La motivata domanda di adesione di detti soggetti viene presentata al Direttore del Centro e da questi trasmessa al Comitato Scientifico, che la vaglia e ne delibera l'accoglimento. Le adesioni sono valide fino al rinnovo della presente Convenzione.

Art. 3: Sede amministrativa del Centro

1. Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso l'Ateneo/il Dipartimento di afferenza del Direttore che verrà nominato d'intesa dai Rettori dei due Atenei ai sensi del successivo art. 11.

2. In questo quadro l'Ateneo/il Dipartimento, sede amministrativa del Centro, avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività sulla base dei propri modelli organizzativi e con proprie risorse umane e strumentali. L'eventuale trasferimento della sede amministrativa viene proposto in sede di Comitato Scientifico che lo approva; esso deve essere espressamente approvato anche dagli organi di governo dell'Ateneo resosi disponibile.

Il trasferimento della sede amministrativa, al fine della necessaria compatibilità e unitarietà delle risultanze previsionali e di bilancio di esercizio dell'Ateneo a cui appartiene il Dipartimento, dovrà avere luogo a partire dal 1° gennaio dell'esercizio successivo a quello della delibera del trasferimento della sede amministrativa.

3. Le attività del Centro si svolgono presso le sedi degli Atenei, secondo i programmi approvati dal Comitato Scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale messi a disposizione per tali fini dagli Atenei stessi, anche per il tramite delle proprie strutture dipartimentali.

Art. 4: Funzionamento del Centro

- 1 Il Presidente ha la rappresentanza del Centro nei rapporti con soggetti esterni.
2. Gli Atenei, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei suoi fini e per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali dei Dipartimenti afferenti al Centro stesso; compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale, essi possono mettere a disposizione del Centro, per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico.
3. Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Ateneo/Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario dell'Ateneo/Dipartimento che ha provveduto all'acquisto, con apposita menzione della destinazione all'attività di esso e le relative transazioni risulteranno dal bilancio dell'Ateneo.
4. Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti negli Atenei

Articolo 5: Gestione patrimoniale

1. I beni acquistati per l'utilizzo del Centro o concessi in uso per analoga finalità sono inventariati presso gli Atenei in cui sono allocati, nonché riportati, solo per finalità ricognitiva, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, in apposito registro inventariale unitario tenuto dall'Ateneo/Dipartimento, sede amministrativa del Centro.
2. In caso di scioglimento, anche anticipato, del Centro i beni concessi in uso per le attività del Centro sono riconsegnati alle strutture che li hanno concessi; i beni acquistati per lo svolgimento delle attività dal Centro sono ripartiti tra gli Atenei con deliberazione del Rettore della sede amministrativa, previo parere del Comitato Scientifico e dei Rettori degli Atenei.

Art. 6: Gestione amministrativa e finanziamenti

1. Il Centro non ha soggettività giuridica ed è privo di autonomia patrimoniale in quanto si configura quale struttura organizzativa dell'Ateneo/Dipartimento sede amministrativa.
2. Esso non dispone di organico, non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) ed opera mediante finanziamenti provenienti da fondi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per attività svolte dal Centro, da finanziamenti provenienti dal MIUR e da altri Ministeri, da Enti pubblici o privati.
3. Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.
4. I fondi assegnati al Centro in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni, affluiscono all'Ateneo/Dipartimento sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della sede amministrativa.

5. Su proposta del Comitato Scientifico del Centro, parte delle risorse finanziarie eventualmente acquisite attraverso le attività svolte nell'ambito del Centro da ciascun Ateneo, possono essere trasferite dalla sede Amministrativa del Centro, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, o gestite direttamente dalle stesse, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti di Amministrazione e Contabilità.
6. Le attività del Centro potranno essere avviate solo nel caso in cui sia espressamente garantita la relativa sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria. Nel caso in cui tali attività vengano svolte sulla base di progetti finanziati da soggetti terzi, ciascun Ateneo, che collaborerà allo svolgimento delle suddette attività, è responsabile per la parte di competenza del corretto svolgimento dell'attività scientifica, nonché della relativa sostenibilità finanziaria.
7. È obbligo del Direttore del Centro garantire la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria di tutte le iniziative svolte nell'ambito del Centro; il Direttore potrà avviare tutte le azioni ritenute opportune e/o necessarie a garantire il corretto svolgimento delle attività e la loro sostenibilità.
8. Ai fondi che affluiscono al Centro sulla base di contratti e convenzioni stipulati con Enti Pubblici e Privati si applicano le disposizioni dei Regolamenti dell'Ateneo che stipula il contratto o la convenzione.
9. Le attività connesse all'acquisizione di beni o servizi necessari per lo svolgimento delle attività svolte nell'ambito del Centro verranno gestite dall'Ateneo/Dipartimento sede amministrativa, nel rispetto dei propri regolamenti in materia.
10. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite degli Atenei in relazione all'effettivo apporto che essi renderanno disponibili per i progetti.
11. I progetti di ricerca acquisiti dal personale appartenente ad uno dei due Atenei sono gestiti secondo la regolamentazione propria di quell'Ateneo.
12. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti a ciascun Ateneo/Dipartimento in relazione al loro effettivo apporto.

Art. 7: Organizzazione del Centro

1. Sono organi del Centro:

a) il Comitato Scientifico, organo collegiale di programmazione, gestione e indirizzo dell'attività scientifica;

b) il Presidente, a cui competono poteri di impulso e di rappresentanza del Centro;

c) il Direttore, a cui competono poteri di gestione delle attività operative del Centro;

- d) la Giunta, che svolge il ruolo di coordinamento dei Dipartimenti afferenti al Centro.
- 2 Le cariche nei suddetti organi sono a titolo gratuito.
3. Per la disciplina di specifici aspetti organizzativi, il Centro potrà adottare un proprio Regolamento di funzionamento che dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte di ciascuno degli Atenei in conformità delle proprie regole interne.

Art.8: Il Comitato Scientifico

- 1 Il Comitato Scientifico è costituito dai Referenti dei Dipartimenti afferenti al Centro, dal Presidente, dal Direttore e dai Coordinatori dei Dipartimenti afferenti al Centro, tutti nominati dal Rettore di ciascun Ateneo. Nella nomina di Presidente e Direttore i Rettori si esprimono nel rispetto della pariteticità di rappresentanza dei due Atenei.
2. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e il suo mandato coincide con quello del Direttore.

Art. 9 : Compiti del Comitato Scientifico

1 Il Comitato Scientifico:

- discute le linee di indirizzo dell'attività scientifica di varia natura che animano il Centro;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- discute e coordina i programmi di lavoro;
- approva gli atti di cui al successivo art. 10, c. 3;
- propone la formalizzazione delle collaborazioni con altri enti di cui al successivo art. 13;

- valuta l'interesse e l'opportunità scientifica delle richieste di adesione al Centro da parte di altri Dipartimenti dei due Atenei;
- propone le richieste di adesione al Centro di dipartimenti ed altre strutture di ricerca di altre Università;
- vaglia e delibera l'accoglimento delle richieste di adesione al Centro di docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti nei Dipartimenti, di cui all'art. 2, c. 1, dei due Atenei;
- vaglia e approva la relazione annuale di cui all'art. 11;
- approva il piano annuale di spesa, il rendiconto consuntivo e la relazione amministrativa e scientifica annuale presentata dal Direttore da trasmettere agli Atenei;
- propone le modifiche alla presente Convenzione da sottoporre all'approvazione degli organi competenti degli Atenei;
- approva l'eventuale Regolamento di funzionamento del Centro, di cui all'art. 7, c. 3, per gli aspetti non disciplinati dalla presente Convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;
- delibera la proposta di scioglimento del Centro e la comunica agli Atenei per gli adempimenti conseguenti.

2. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente.

3. Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Presidente, almeno tre volte all'anno e, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno tre componenti del Comitato Scientifico.

4. La convocazione deve essere fatta per scritto, dal Presidente, a mezzo mail, della quale sia provata la ricezione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.

5. Il Presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre componenti del Comitato.

6. Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Comitato Scientifico.

7. Per la discussione di determinati argomenti, il Comitato Scientifico può invitare alla riunione persone esterne.

8. il Direttore del Centro esercita anche le funzioni di segretario verbalizzante alle sedute del Comitato Scientifico.

Art. 10: Il Presidente

1. Il Presidente è nominato d'intesa dai Rettori dei due Atenei, tra i docenti di ruolo e i ricercatori confermati degli Atenei che abbiamo optato per il regime di impegno a tempo pieno.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato un'unica volta.
3. Il Presidente del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere deliberato dagli organi competenti dell'Ateneo/Dipartimento sede amministrativa del Centro previa approvazione del Comitato Scientifico.
4. Il Presidente rappresenta nei rapporti con soggetti esterni il Centro e coordina e sovrintende le attività del Centro.

Art. 11: Il Direttore

1. Il Direttore è nominato d'intesa dai Rettori dei due Atenei, tra i docenti di ruolo e i ricercatori confermati degli Atenei che abbiamo optato per il regime di impegno a tempo pieno.
2. Il Direttore ha il compito di garantire l'attuazione degli indirizzi strategici e delle iniziative del Centro individuati dal Comitato Scientifico, di curarne la realizzazione, di predisporre il piano annuale di spesa, il rendiconto consuntivo, sulla base delle indicazioni del Comitato Scientifico, e la relazione annuale scientifica e amministrativa, da trasmettere, previa approvazione del Comitato Scientifico, agli Atenei;
3. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato un'unica volta.

Art. 12 La Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente, dal Direttore e da due Coordinatori, uno per ciascun Ateneo nominati dai Rettori dei rispettivi Atenei.

2. La Giunta svolge funzioni di coordinamento, curando il coinvolgimento nelle attività del Centro dei membri del Consiglio Scientifico e dei Dipartimenti afferenti, ed esprime parere preventivo sulla relazione annuale scientifica e amministrativa, predisposta dal Direttore.

Art. 13: Collaborazioni con altri Enti

1. Il Centro può svolgere attività di formazione, ricerca, trasferimento tecnologico e public engagement in collaborazione con altre Università, centri di ricerca, enti pubblici e privati, italiani e stranieri, che abbiano scopi istituzionali compatibili ed affini a quelli del Centro. Tali collaborazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Comitato Scientifico, secondo le procedure previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Ateneo/Dipartimento che stipulerà l'accordo.

Art. 14: Tutela della Salute e della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

1. Gli Atenei sono tenuti, per quanto di propria competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 15: Coperture assicurative

- 1 Ogni Ateneo garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.
2. Ciascun Ateneo provvede alla copertura assicurativa di legge, sia in relazione agli infortuni sia ai danni derivanti da responsabilità civile, per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto

ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

4 Il personale di ciascun Ateneo, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

6. Il personale di ciascun Ateneo non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altro Ateneo senza preventiva autorizzazione dello stesso.

7. Ogni Ateneo si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali dell'altro Ateneo. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

Art. 16: Obblighi di riservatezza

1. Gli Atenei si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai soggetti afferenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 17: Diritto di proprietà intellettuale

1. Il Presidente assicura che sia data adeguata rilevanza agli Atenei ed al personale coinvolto nella realizzazione delle attività di cui al precedente art. 1 o di specifici progetti scientifici collaborativi avviati nell'ambito del Centro, sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro sia nelle relative comunicazioni verso l'esterno (azioni divulgative e di formazione).

2. Il Comitato Scientifico valuta l'opportunità e si fa promotore, presso gli Atenei, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti del personale degli Atenei, salvi specifici accordi, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. Salvi specifici accordi, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli autori, afferenti a ciascun Ateneo.

Art. 18: Durata e rinnovo

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni a partire dalla sottoscrizione del presente atto

2 Essa è rinnovabile con accordo scritto tra gli Atenei, approvato dai competenti organi, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, di tre anni in tre anni.

3. Ogni modifica alla presente Convenzione può essere apportata mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Comitato Scientifico e previa approvazione degli Organi accademici degli Atenei, nel rispetto della normativa vigente.

Art.19: Recesso

1. Ciascun Ateneo può liberamente recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro mediante comunicazione scritta indirizzata al Rettore dell'altro Ateneo e in conoscenza al Presidente del Centro a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC, con almeno 90 giorni di preavviso.
2. Il Presidente-sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato Scientifico.

Art. 20: Trattamento dei dati personali

1. Gli Atenei, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore.

2. I dati di contatto degli Atenei ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per il Politecnico Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore.

I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;

Per l'Università degli Studi di Torino il Titolare del trattamento dei dati è l'Università nel suo complesso nella persona del rappresentante legale protempore: il Magnifico Rettore. Prof. Stefano Geuna.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) per l'Università degli Studi di Torino è contattabile attraverso i seguenti recapiti: (PEC): ateneo@pec.unito.it oppure e-mail: rpd@unito.it.

Art. 21: Controversie

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

2. Gli Atenei concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione della presente Convenzione.

3. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei nel corso di durata del

Centro è competente il giudice, indicato per legge, del luogo in cui ha sede legale l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Art. 22: Spese, bollo e firma digitale

1. La presente Convenzione, in unico originale in formato elettronico, è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art. 15, c. 2-bis della L. 241/90.
2. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico dell'Ateneo che ne farà richiesta.
3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ateneo sede amministrativa del Centro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 23: Norme transitorie e finali

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente Convenzione, i Rettori degli Atenei procedono alle nomine di loro competenza.
2. Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione si applicano, in analogia ed ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro.
3. La presente Convenzione, che ai sensi del precedente art. 17 entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, sostituisce la Convenzione istitutiva stipulata dal Centro in data 22 ottobre 2019 a far data dalla sua sottoscrizione.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Torino

Prof. Stefano Geuna

Il Rettore del Politecnico di Torino

Prof. Guido Saracco